

## **2.4 INFORMAZIONI GENERALI**

- 2.4.1 In nuova Zelanda è VIETATO l'ingresso a tutti i prodotti forestali, salvo conformi ai requisiti previsti da una normativa sanitaria sulle importazioni, stabilita in conformità alla Sezione 22 della Legge sulla Biosicurezza (1993).
- 2.4.2 Come prescritto nella Legge sulle Sostanze Nocive e sui nuovi Organismi (1996), ai sensi della Legge le proposte per l'introduzione volontaria di nuovi organismi (inclusi gli organismi geneticamente modificati) devono essere inoltrate all'Autorità per la Gestione del Rischio Ambientale, PO Box 131, Wellington.
- 2.4.3 Il MAF (Ministero dell'Agricoltura e della Silvicoltura) classifica gli organismi nocivi associati ai prodotti forestali in due categorie: gli organismi nocivi regolamentati e quelli non regolamentati. Alla presente normativa sanitaria sull'importazione è allegata in forma di appendice una lista degli organismi nocivi regolamentati e non regolamentati per le merci qui contemplate.
- 2.4.4 Ogni qualvolta si individui un organismo nocivo in un qualsiasi prodotto forestale non contemplato nella lista, sarà classificato e aggiunto alla lista degli organismi nocivi di appartenenza.

## **3. REQUISITI DI IMPORTAZIONE SPECIFICI PER IL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO**

### **3.1 REQUISITI GENERALI**

- 3.1.1 Il materiale da imballaggio in legno è costituito da materiale per stivaggio (pagliolo), gabbie, listelli, distanziatori, pallet, avvolgitori, bobine e cunei.
- 3.1.2 Il materiale da imballaggio in legno importato deve essere:
- a) indenne da organismi nocivi regolamentati (si veda l'Appendice 1 (a)).
  - b) relativamente indenne da materiale estraneo (e.g. foglie, terriccio). Il MAF considera accettabile una percentuale di contaminazione dello 0,01% p/p di materiale estraneo.
  - c) legno scortecciato.

### **3.2 REQUISITI DI TRATTAMENTO**

- 3.2.1 Qualsiasi trattamento completato precedentemente l'importazione deve essere conforme ai requisiti di questa normativa sanitaria sulle importazioni, ISPM 15, o deve trattarsi di un trattamento(i) equivalente(i) approvato(i) dal MAF.
- 3.2.2 Se il materiale da imballaggio in legno viene sottoposto a fumigazione o a trattamento termico prima dell'esportazione, il trattamento termico non deve avvenire più di ventuno giorni (21) prima dell'esportazione in Nuova Zelanda, salvo la sua conformità ai requisiti ISPM 15.

### **3.3 METODI DI TRATTAMENTO**

Normativa sanitaria sull'importazione per materiale da imballaggio in legno proveniente da tutti i paesi  
Versione 1.2

Il MAF accetta uno o più dei seguenti metodi di trattamento previsti per il materiale da imballaggio in legno.

3.3.1 Fumigazione con bromuro di metile o con fluoruro di solforile a 80 g/m<sup>3</sup> che prevede un tempo di esposizione continua superiore alle 24 ore, ad una temperatura minima di 10 °C.

3.3.2 Fumigazione con fosfina ad una concentrazione atmosferica minima di 1,41 g/m<sup>3</sup> con un tempo di esposizione superiore a 72 ore, alle temperature minima e massima, rispettivamente di 10 °C e 30 °C.

**Avvertenza:** Il trattamento di fumigazione con fosfina è consentito **ESCLUSIVAMENTE** su materiale da imballaggio in legno di spessore non superiore ai 50 mm e con un contenuto di umidità inferiore al 25%.

3.3.3 Trattamento termico ad una temperatura minima costante nel nucleo di 70 °C con un tempo di esposizione superiore a quattro ore.

3.3.4 Trattamento impregnante mediante agenti chimici per la completa penetrazione nell'alburno, come specificato nella seguente tabella:

<b>Agente chimico</b>	<b>Impregnazione minima</b>
Composti del boro ( <i>protezione insetticida e parzialmente fungicida</i> )	0,1% di carico minimo equivalente di Acido Borico nel nucleo dell'alburno
Rame + didecil-dimetil-ammonio cloruro (DDAC) ( <i>protezione insetticida e fungicida</i> )	0,35% m/m <b>Oppure</b> 2,8 kg/m <sup>3</sup> nei legni di conifere 5,60 kg/m <sup>3</sup> nei legni di latifoglie
Sali di Rame a base di azolo ( <i>protezione insetticida e fungicida</i> )	0,27% m/m <b>Oppure</b> 1,35 kg/m <sup>3</sup> nei legni di conifere 2,7 kg/m <sup>3</sup> nei legni di latifoglie
Arsenato di Rame Cromato (CCA) ( <i>protezione insetticida e fungicida</i> )	3 kg/m <sup>3</sup> di impregnazione conservativa minima
Arsenico ( <i>solo protezione insetticida</i> )	0,04% di carico di conservazione minima nel nucleo dell'alburno
Permetrina ( <i>solo protezione insetticida</i> )	Impregnazione minima di una percentuale non inferiore a 0,06% m/m

3.3.5 I requisiti di trattamento specificati nell'ISPM 15 devono rispondere ai requisiti di etichettatura previsti dallo stesso. Non si accetteranno certificati di trattamento per

materiale da imballaggio in legno trattati in conformità all'ISPM 15 e non marcati conformemente a quanto previsto dallo stesso.

### **3.4 REQUISITI DI CERTIFICAZIONE**

3.4.1 Per importare materiale da imballaggio in legno in Nuova Zelanda non è richiesto alcun nullaosta per l'importazione.

3.4.2 Al fine di fornire una certificazione circa le condizioni di trattamento delle spedizioni da importare in Nuova Zelanda, l'importatore può utilizzare:

- a) un certificato fitosanitario rilasciato dall'NPPO (Ente Nazionale per la Protezione delle Piante) e realizzato sulla base del modello di certificato previsto dall'ISPM 12;
- b) un certificato fitosanitario rilasciato dall'NPPO, diverso dal certificato specificato in (a) cui deve essere accluso quanto segue:

"Il materiale da imballaggio in legno di questa spedizione è stato ispezionato secondo adeguate procedure ufficiali ed è considerato indenne da organismi nocivi regolamentati specificati dal MAF, nonché conforme ai requisiti fitosanitari vigenti della Nuova Zelanda";

- c) un certificato di trattamento emesso dal produttore od operatore/responsabile della società che ha eseguito il trattamento;
- d) un sistema di etichettatura conforme ai requisiti dell'ISPM 15, se il materiale è stato trattato secondo metodo conforme a quanto previsto dall'ISPM 15.

3.4.3 Tutti i certificati devono essere originali, esenti da alterazioni e cancellature e devono essere stampati in lingua inglese.

### **3.5 INFORMAZIONI CONTENUTE NEI CERTIFICATI**

3.5.1 Se utilizzato, un certificato deve contenere le seguenti informazioni:

- Descrizione completa della spedizione e dei componenti in legno
- Tutti i più importanti marchi e i nomi commerciali
- Il numero e/o il volume degli articoli trattati
- Il numero del container (dove pertinente)
- Le seguenti dichiarazioni aggiuntive (dove pertinente)

3.5.2 I certificati per spedizioni che hanno subito il trattamento di fumigazione possono contenere la seguente dichiarazione:

**“Il materiale da imballaggio in legno è stato fumigato con;**

\_\_\_\_\_ (bromuro di metile o fluoruro di solforile) \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (concentrazione di fumigante (g/m<sup>3</sup>))  
\_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_  
(durata del trattamento) \_\_\_ **ad una temperatura minima di** \_\_\_ (temperatura minima durante il trattamento)  
\_\_\_ **il** \_\_\_ (data del trattamento (gg/mm/aa) \_\_\_”.

**Oppure**

**fosfina a** \_\_\_\_\_ (concentrazione atmosferica minima (g/m<sup>3</sup>)) \_\_\_\_\_ **per** \_\_\_\_\_ (durata del trattamento) \_\_\_\_\_  
**ad**  
**una temperatura minima di** \_\_\_\_\_ (temperatura minima durante il trattamento) \_\_\_\_\_ **e ad una**  
**temperatura massima di** \_\_\_\_\_ (temperatura massima durante il trattamento) \_\_\_\_\_ **il** \_\_\_\_\_ (data del trattamento (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_”.

**Avvertenza:** Il trattamento di fumigazione con fosfina è consentito **ESCLUSIVAMENTE** su materiale da imballaggio in legno di spessore non superiore ai 50 mm e con un contenuto di umidità inferiore al 25%.

3.5.3 I certificati per spedizioni trattate termicamente possono contenere la seguente dichiarazione:

**“Il materiale da imballaggio in legno è stato trattato termicamente per** \_\_\_\_\_ (durata del trattamento) \_\_\_\_\_ **ad una temperatura costante minima del nucleo di** \_\_\_\_\_ (temperatura minima del nucleo durante il trattamento) \_\_\_\_\_ **il** \_\_\_\_\_  
(data del trattamento (gg/mm/aa) \_\_\_\_\_”.

3.5.4 I certificati per spedizioni sottoposte a trattamento chimico di impregnazione possono contenere la seguente dichiarazione:

**“Il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a trattamento chimico di impregnazione utilizzando** \_\_\_\_\_  
(principi attivi conservanti) \_\_\_\_\_ **mediante** \_\_\_\_\_ (metodo di applicazione conservativa) \_\_\_\_\_  
**ottenendo un carico di principio attivo conservante di** \_\_\_\_\_ (kg/m<sup>3</sup>, o peso/peso %, o ritenzione di Sali netta all'essiccamento) \_\_\_\_\_”.

### **3.6 REQUISITI DI TRANSITO**

3.6.1 Nel caso in cui una spedizione diretta in Nuova Zelanda venga frazionata o il suo imballaggio sostituito mentre si trova in un altro paese (o paesi) *di transito*, si richiede un "Certificato di Riesportazione" rilasciato dall' NPPO dove è stato certificato il trattamento del materiale da imballaggio in legno.

3.6.2 Nel caso in cui una spedizione è in attesa di sdoganamento a motivo del cambio del mezzo di trasporto e viene tenuta nel suo container di spedizione originale, il "Certificato di Riesportazione" non è richiesto.

Normativa sanitaria sull'importazione per materiale da imballaggio in legno proveniente da tutti i paesi  
Versione 1.2

## **4 REQUISITI ALL'ARRIVO IN NUOVA ZELANDA**

4.0.1 L'importatore dovrà sostenere le spese previste dalle Normative sui Costi della Biosicurezza (2003) concernenti l'ispezione, il trattamento (se richiesto) e lo sdoganamento delle merci importate, secondo quanto previsto dalla presente normativa.

### **4.1 ISPEZIONE ALL'ARRIVO IN NUOVA ZELANDA**

4.1.1 Il MAF della Nuova Zelanda controllerà la documentazione di accompagnamento all'arrivo per confermare che corrisponda effettivamente alla spedizione in oggetto.

4.1.2 Qualora NON venisse fornita una certificazione originale ed appropriata e l'imballaggio in legno non fosse etichettato conformemente a quanto previsto dall'ISPM 15, il materiale da imballaggio in legno sarà considerato non trattato.

4.1.3 Se, dopo essere stato sottoposto a trattamento, il materiale da imballaggio in legno NON fosse spedito entro i tempi previsti e fosse sprovvisto di etichettatura conformemente a quanto stabilito dall'ISPM 15, il materiale da imballaggio in legno sarà considerato non trattato.

4.1.4 Ogni consegna di:

avvolgitori e bobine provenienti dalla Cina e contenenti legno dovrà essere trattata (fumigata o trattata termicamente secondo le specifiche del trattamento stabilite nella sezione 3.3), rispedita o distrutta;

materiale da imballaggio in legno non trattato, se possibile, sarà ispezionata per verificare la presenza di eventuali organismi nocivi, corteccia o materiale organico estraneo (ad es. foglie, rametti, terriccio);

materiale da imballaggio in legno trattato sarà, se possibile, ispezionata per verificare l'efficacia del trattamento cui è stato sottoposta.

4.1.5 Tutte le ispezioni all'arrivo in Nuova Zelanda saranno eseguite in una struttura di transito approvata dal MAF per quello scopo precipuo.

### **4.2 MISURE ADOTTATE ALL'INTERCETTAZIONE/INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI/AGENTI CONTAMINANTI**

4.2.1 Tutti gli organismi individuati sul materiale da imballaggio in legno dovranno essere identificati per determinarne lo status di appartenenza, indipendentemente dal/i trattamento/i o misure adottate.

4.2.2 Se vengono intercettati/individuati organismi nocivi regolamentati su materiale da imballaggio in legno, saranno adottate come appropriate le seguenti azioni (in base all'organismo nocivo identificato - si veda l'Appendice 1(a)):

rimpatrio della spedizione, lotto, o del materiale da imballaggio in legno;

- distruzione della spedizione, lotto, o materiale da imballaggio in legno;
- trattamento (dove possibile) della spedizione, lotto o materiale da imballaggio in legno a discrezione del Responsabile della Biosicurezza delle Foreste (Forest Biosecurity);
- sospensione del commercio fino al momento in cui non sarà fatta chiarezza sulla non conformità, vale a dire ricercandone la causa, identificandola e rettificandola a totale soddisfazione del MAF della Nuova Zelanda.

4.2.3 Il materiale da imballaggio in legno, contaminato con corteccia o con terriccio o altro materiale organico estraneo (ad es. foglie, rametti) oltre lo 0,01% p/p, sarà sottoposto all'eliminazione del materiale che contiene (se possibile) ovvero trattato, rispedito o distrutto.

4.2.4 Tutti i trattamenti previsti all'arrivo in Nuova Zelanda saranno eseguiti in una struttura di transito approvata dal MAF per quello scopo precipuo. Secondo quanto previsto dalla presente normativa, i prodotti trattati sotto la supervisione del MAF non richiedono ulteriore ispezione.

### **4.3 PERMESSO DI SDOGANAMENTO CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA SULLA BIOSICUREZZA**

4.3.1 Se i requisiti della presente normativa sanitaria sull'importazione sono stati soddisfatti e non sono stati individuati organismi nocivi regolamentati o sono stati trattati in seguito ad intercettazione/identificazione, verrà rilasciato il permesso di sdoganamento conformemente alla normativa sulla biosicurezza.